

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 174 del 19.12.83

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 19.12.1983
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente
in data 19/12/1983
d.d.l. "Interpretazione autentica art. 4 l.r. n. 9/1983"

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere FAVOREVOLE
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte
integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

////////

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: COLONNA, ABBATI, CAPOZZA, LIA MARTELOTTA, DI GIUSEPPE

~~XXXXXXXX~~

di astensione: PICCIGALLO, CASTELLANETA

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Cons. COLONNA

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.27/P del 20.12.1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20.12.1983 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 20.12.1983

- D.d.L. "Interpretazione autentica art.4 L.R. n.9/1983"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:



favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.



rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Sala, Di Giuseppe, Monfredi, Lia, Ciuffreda.

contrari: Bortone

di astensione: Rossi, Ricciato.

Amy

350/17

"N.B. DELIBERAZIONE AUTENTICA ART. 4 L.R. 9/83"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14/12/1983.

R I S U N I O

Come è noto, con legge regionale 17 Giugno 1983 n. 9 sono state dettate specifiche norme per l'utilizzazione del personale operante nel settore della formazione professionale e stabiliti criteri per l'erogazione dei finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dal pagamento delle retribuzioni.

In particolare, il 3° comma dell'art. 4 della citata legge prevede che, nelle more dell'inizio dell'attività formativa, la Regione debba riconoscere, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nella seconda parte dell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 54/78, aggiornati al 30/9/1982 secondo quanto previsto dall'art. 1 della citata legge n. 9/83, le spese derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, a condizione che detto personale sia stato ad esclusiva disposizione dell'Ente Gestore per attività di riqualificazione o riconversione agli stessi dirette, ovvero per svolgere le attività, comunque connesse alla formazione professionale, previste agli artt. 6/3° comma e 33 della legge re

gionale n. 54/78 (attività di ricerca e di elaborazione di-
ti/attività collaterali ed integrative dell'attività struttu-
tamente consuale).

Così come innanzi descritta, la formulazione del 3°
comma dell'art. 4 non sembrava desse luogo a problemi inter-
pretativi di sorta, in ordine soprattutto alla sua immedia-
ta applicazione.

E' noto a tutti infatti che, a seguito di un riesame
critico delle strategie adottate nel settore, e comunque
per una serie di circostanze e fatti verificatisi, il piano
di formazione professionale per l'anno 1982/83 fu approvato
dal Consiglio Regionale solo in data 14/4/1983, con sensibi-
le ritardo rispetto ai tempi prefissati dalla normativa in
vigore.

Tale ritardo, essendosi peraltro concluso il 30/9/1982
regolarmente l'anno formativo 1981/82, ha avuto come natura
le effetto la paralisi dell'erogazione dei finanziamenti

agli Enti Gestori delle attività formative, nel passato con
risposti solo per attività strettamente consuali, con la
inevitabile conseguenza di indisponibilità di fondi, da par
te dei predetti Enti, per la corresponsione delle retribu
zioni ai propri dipendenti.

Ma nel periodo intercorrente tra la fine dell'anno for
mativo 1981/82 e l'inizio dell'anno formativo 1982/83, in
assenza del piano di formazione professionale, il personale
del settore venne comunque impegnato:

- a) in attività di aggiornamento, deliberate dal Consiglio
Regionale, esplicitamente previste con obbligo della
frequenza dall'art. 25 della legge regionale n. 54/78
(ottobre-dicembre 1982);
- b) in attività di ricerca e di elaborazione dati o in al
tre attività collaterali ed integrative della formazio
ne professionale (periodo successivo).

In considerazione anche di ciò, il Consiglio Regionale,

6

contemporaneamente al piano di formazione professionale
1982/83, approvò la legge regionale n. 9/83, finalizzata a
dare criteri di ordine nell'utilizzo degli operatori del
settore, ^è nel cui ambito, ai sensi del 3° comma dell'art. 4,
trovava anche soluzione il riconoscimento dell'attività rea-
lizzata dagli operatori nel tempo intercorrente tra i due
piani formativi.

In sede di successiva applicazione della legge però,
alcune controversie interpretative, sorte con la Commissione
di Controllo e relative proprio a tale periodo, hanno deter-
minato la necessità di un momento formale di chiarificazione,
realizzabile attraverso la proposizione di un disegno di leg-
ge di interpretazione autentica della norma contenuta nel 3°
comma dell'art. 4.

E' evidente che quello che si propone è un provvedimen-
to legislativo relativo ad un periodo eccezionale, per una
situazione pregressa ormai determinatasi, nella quale comun-

che esiste il diritto degli operatori del settore alla retribuzione, a meno di non voler disattendere quanto previsto dalla stessa legge regionale n.9/83.


Tra l'altro va registrata la presenza di un crescente contenzioso giudiziario, che si riferisce anche al periodo in questione, che vede la Regione sempre più spesso chiamata in causa e condannata a pagare somme ingenti per retribuzioni agli operatori, interessi e svalutazione.

Peraltro, già con legge dello Stato n.35/70, sin da quando la materia della formazione professionale era ancora alla competenza dello Stato, venne stabilito che, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato adibito alle attività di formazione professionale, con un determinato minimo orario settimanale di servizio, venisse riconosciuto il trattamento economico contrattuale a carico del FAPL - Fondo per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori (Ministero del Lavoro) - Anzi, con i successivi decreti ministeriali applicativi si stabiliva esplicitamente che, per il periodo intercorrente tra il piano di formazione professionale e l'altro, la spesa per il trattamento economico degli operatori veniva assunto a carico del Ministero, a condizione che tale personale fosse stato impegnato in attività di tipo formativo o di aggiornamento.

8

il disegno di legge - infine, pur se di carattere eccezionale, è
in consonanza con gli strumenti legislativi che altre regioni stanno adot-
tando a disciplina dell'utilizzo degli operatori del settore ed a tutela
dei diritti degli stessi (Cfr., ad esempio, la l.r. 22/11/82 n. 20 della
Regione Campania e la l.r. 17/1/83 n. 3 della Regione Molise).

(Giuseppe Colonna)



9

Norma di interpretazione autentica della L.R. 17 giugno 1983, n.9.

art.1

L'art.4, 3° comma della L.R.17/6/83 n.9, deve essere interpretato conformemente alle disposizioni della presente legge, e cioè nel senso che, anche per il periodo intercorrente tra la fine dei corsi dell'anno formativo 1981/82 e l'inizio di quelli dell'anno 1982/83, sono a carico della Regione Puglia le spese sopportate dagli Enti Gestori e rivenienti dall'applicazione del C.C.N.L. degli operatori della Formazione Professionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che:

- 1) - sia inserito nella seconda parte dell'albo nonché nell'elenco di cui all'art.26 della L.R.17/10/1978 n.54, aggiornati al 30/9/82 ai sensi dell'art.1 della L.R.17/6/1983 n.9;
- 2) - sia stato ad esclusiva disposizione dell'Ente Gestore Pubblico o Privato, anche se assegnato per effetto di mobilità o trasferimento d'Ufficio:
 - a) per attività comunque connesse alla Formazione Professionale anche se diverse dall'effettivo insegnamento, previste dagli artt.6, 3° comma e 33 della L.R. 17/10/1978 n.54,
 - b) per attività di aggiornamento destinate agli operatori della Formazione Professionale, ai sensi dello art. 25 della L.R. 17/10/1978 n.54.

Quanto previsto al precedente comma si applica anche per il personale che, trovandosi comunque nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1° e 2°, dopo l'avvio dei corsi dell'anno 1982/83 non sia stato, parzialmente o totalmente, impegnato in attività propriamente corsuali, ma sia stato ad esclusiva disposizione dell'Ente Gestore, fino alla conclusione dell'anno formativo

./.

h

10
1982/83, per le attività di riqualificazione o riconversione di cui agli artt. 1 e 3 della L.R. 17/6/83 n.9 o per le attività di cui agli artt. 6, 3° comma e 33 della L.R. 17/10/1978 n.54.

Art. 2

Agli Enti di Formazione Professionale delegati e convenzionati sono rimborsate le spese di cui al precedente articolo ove siano dagli stessi attestati sia la presenza degli operatori presso le rispettive sedi di servizio che l'impegno nelle attività di cui al punto 2) dell'art. 1 della presente legge.

I finanziamenti saranno erogati, a ciascun Ente Gestore delegato o convenzionato, in unica soluzione e con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 4 della L.R. 17/6/83 n.9.

Il rendiconto finale sarà presentato nei modi previsti dall'art. 14 della L.R. 17/10/1978 n.54.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 17/6/1983 n.9, così come interpretata dalla presente legge, si provvede, per la parte di spesa da sostenere a carico del corrente esercizio finanziario, nella seguente maniera:

- 1) - per gli oneri relativi all'anno 1982 (periodo 1/10/1982 - 31/12/1982), valutati in lire 10.000.000.000, con i fondi del Cap. 11404 "Passività arretrate relative alla Formazione Professionale" del Bilancio Regionale 1983 - parte 2° spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 1983, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/11/1983;
- 2) - per gli oneri relativi all'anno 1983, valutati in lire L.42.300.000.000:
 - a) per L.33.100.000.000 con i fondi già stanziati per la voce "Personale" nel piano generale di Formazione Professionale 1982/83, approvato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 13/4/83 e 13/5/83, ed impegnati sul Cap. 11102 "Finanziamento dell'attività di Formazione Professionale" del Bilancio Regionale 1983 - parte 2° spesa.

./.
22

11

... 1.001.000 al ...
so ulteriore ... del ... del Bilancio
Regionale 1983 - ... 2° ... , i cui stan-
ti sono stati adeguatamente incrementati con la
legge di variazione al Bilancio di Previsione 1983,
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
29/11/1983.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA
IV
19.12.83

2